

REGOLAMENTO

A.M.A. Srl

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
INDAGINI DI MERCATO
FORMAZIONE E GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI

1. Oggetto e ambito di applicazione.
2. Principi comuni.
3. Affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro
4. Affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000,00 euro.
- 4.1 Affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000,00 euro per Lavori, Servizi e Forniture speciali.
5. Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di legge.
6. Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.
7. Procedura ordinaria.
8. Modalità di iscrizione all'Albo Telematico Fornitori e Professionisti.
9. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento.
10. Indagine di mercato.
11. Il confronto competitivo.
12. Criterio di valutazione delle offerte.
13. Stipula del contratto.



1. Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
 - 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dall'Azienda A.M.A. Srl per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
 - 3) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
 - 4) Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Azienda è sempre il dipendente in organico con mansioni di apicali più elevate. In assenza di personale dotato di qualifica adeguata l'organo amministrativo provvede a nominare un soggetto interno a cui affidare la qualifica di RUP per la singola procedura o per l'intera organizzazione del settore contratti. In presenza di più soggetti dotati della qualifica adeguata la nomina a RUP è effettuata in via permanente o per singola procedura con provvedimento dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico).
- In assenza di personale interno con qualifica Dirigenziale la responsabilità del procedimento è affidata al dipendente in organico con mansioni di apicali più elevate e la sottoscrizione dei contratti è affidata al legale rappresentante. In caso di presenza in organico di personale dirigenziale le due competenze spettano di diritto al dirigente individuato.

2. Principi comuni

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
- 2) Per ogni procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
- 3) Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è demandato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art.31 del Codice.
- 4) Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
- 5) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

3. Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo fino a 1.000,00 € può avvenire tramite affidamento diretto.
- 2) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta in base a:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- 3) La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.

4) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

4. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.
- 2) I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
- 3) La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
- 4) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso alternativamente a:
 - Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma telematica (M.E.P.A. - M.E.P.A.L. - Altra piattaforma);
 - Albo Fornitori e Professionisti telematico, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento;
 - Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti presente su piattaforma, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento.
 - Affidamento diretto.
- 5) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
- 6) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione del provvedimento.
- 7) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

4.1 Affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000,00 euro per Lavori, Servizi e Forniture speciali.

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture c.d. speciali (di cui alla successiva declaratoria) di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore alle soglie comunitarie, compreso l'affidamento di servizi professionali (tecnici, contabili e di natura specificamente fiduciario-consulenziale) avvenire tramite affidamento diretto.

In deroga alle ordinarie procedure competitive, di cui agli articoli da 4 a 12 del regolamento, le acquisizioni di cui al presente articolo sono da considerarsi speciali ed applicabili (per previsione normativa) a casi particolari che in appresso si menzionano sinteticamente.

2) Casi speciali (Lavori – Servizi – Forniture):

- servizi di comunicazione e pubblicità aziendale;
- produzione e realizzazione di materiale informativo e divulgativo delle attività aziendali;
- acquisti di materiali, attrezzature, mezzi e prodotti destinati alla produzione industriale qualificabili come usati e/o di seconda mano acquisiti da aziende o da privati. In tali casi la valutazione del valore commerciale dei beni usati avviene secondo criteri propri di convenienza anche in base allo stato di conservazione e funzionalità dei prodotti individuati;
- noleggi di mezzi e automezzi di durata limitata (massimo anni uno per mezzi e automezzi industriali e massimo anni 3 per gli altri mezzi aziendali);
- fitti passivi di beni ad uso produttivo di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1;
- prodotti hardware e software non presenti in commercio e commissionati in modalità sperimentale a soggetto in grado di provvedere alla progettazione e realizzazione sia del prototipo e sia della serie necessaria;
- servizi di consulenza professionale fiduciaria quali la consulenza fiscale e lavorativa, il patrocinio legale e la realizzazione di perizie di parte;
- lavori, servizi e forniture che per specifica e motivata ragione tecnica necessitano di essere eseguiti in particolari condizioni logistiche, con uso di mezzi particolari, in condizioni di urgenza e con obbligo di manutenzione successiva;
- lavori, servizi e forniture oggetto di procedure di transazioni giudiziali o stragiudiziali il cui contraente sia esplicitamente individuato nell'atto transattivo tra la A.M.A. Srl e terze parti. Tali prestazioni non potranno comunque superare le soglie di rilevanza comunitaria per le specifiche categorie previste dall'art. 35 del Codice Appalti e ss.mm.ii.;
- lavori, servizi e forniture il cui valore a priori (inferiore alle soglie comunitarie) non sia ragionevolmente quantificabile a corpo, a misura o a prodotto e le prestazioni debbano essere necessariamente avviate e/o testate in corso d'opera prima della loro reale valorizzazione definitiva;
- altri servizi e prodotti ad alto contenuto di ingegno quali a titolo esemplificativo le prestazioni artistiche, lo sfruttamento di marchi e/o privative industriali e la realizzazione di progetti pilota in ambito industriale.

3) Le acquisizioni di cui al comma 1 sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento secondo l'elenco di cui al comma 2.

4) Il valore nominale degli affidamenti è da intendersi al netto dell'IVA.

5. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di legge

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
- 2) L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
- 3) I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
- 4) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 5) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica centralizzata, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- 6) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso alternativamente a:
 - un Sistema telematico di e-procurement (tra quelli a cui aderisce la S.A.), ovvero, mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 2 del presente Regolamento;
 - Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti presente su piattaforma telematica, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 4 del presente Regolamento.
- 7) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

6. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA e adeguate alle modifiche normative.
- 2) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica centralizzata.

3) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso alternativamente a:

- Sistema telematico di e-procurement della piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza a cui aderisce la S.A. nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 4 del presente Regolamento;
- Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti presente su piattaforma telematica, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 4 del presente Regolamento.

4) Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

7. Procedure ordinarie

1) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie avvalendosi delle proprie Centrali di Committenza (ASMEL – CONSIP – Altra Centrale);

2) Il Responsabile Unico del Procedimento può sempre avvalersi di una centrale di committenza o di soggetti aggregatori qualificati a cui ha preliminarmente aderito.

3) Ai sensi del presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

8. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti

1) L'Albo Fornitori e Professionisti telematico è un albo aperto.

2) L'Azienda con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "bandi" invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Fornitori e Professionisti telematico.

3) L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

4) Ciascun operatore economico può iscriversi all'Albo quale fornitore di una o più Stazioni Appaltanti operanti attraverso il medesimo Albo telematico centralizzato.

5) L'Azienda può, attraverso la Centrale di Committenza, promuovere indagini di mercato rivolte a tutti gli iscritti all'Albo telematico, anche se non presenti tra i propri Fornitori.

6) Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
- 7) Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori ai sensi dell'art. 6, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
- 8) L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
- 9) L'Azienda procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
- 10) Sono esclusi, altresì, dall'Elenco generale ovvero dalla Sezione dell'Elenco dell'Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
- 11) L'elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web dell'Ente in modalità "statica" ovvero mediante apposito link alla piattaforma telematica di appartenenza.

9. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

- 1) Ove non affidato in via diretta per importi sotto le soglie di legge, la procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;

c) stipulazione del contratto.

2) Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.

3) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nel provvedimento della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

4) In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

10. Indagine di mercato

1) L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

4) Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:

a) consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico fornito dalle Centrali di Committenza (ASMECOMM o altre piattaforme) accedendo alla piattaforma mediante il proprio profilo utente;

- b) consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti mediante "filtri" telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
- c) invito a manifestare interesse tra tutti gli iscritti all'Albo telematico, anche se non profilati quali Fornitori dell'Ente, da inoltrarsi tramite PEC a cura della Centrale di Committenza;
- d) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Azienda, nella sezione "bandi" e sulla piattaforma telematica. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore stimato dell'affidamento, l'oggetto del contratto, i requisiti di idoneità professionale, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura (per le procedure sopra soglia), i criteri di selezione degli operatori economici da invitare (per le procedure sopra soglia), i contatti della stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

11. Il confronto competitivo

- 1) Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (lett. a) ovvero a dieci (lett. c), sulla base di criteri predefiniti.
- 2) Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
- 3) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando atto dell'assenza di problematiche nell'esecuzione dei precedenti contratti.
- 4) Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
- 5) Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all'art.10, comma 4 lett. d), non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, rende tempestivamente noto attraverso la piattaforma telematica la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici

selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6) In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento esegue l'operazione verbalizzando l'esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

7) In caso di estrazione manuale, il Responsabile Unico del procedimento procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.

8) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.

9) Il responsabile Unico del Procedimento invita, attraverso la piattaforma di e-procurement, contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta tramite caricamento della stessa in piattaforma (gara telematica), a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice (gara "mista").

10) La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice.
- Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP

j) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

11) Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.

12) Il Responsabile Unico del Procedimento assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.

13) Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 o per quelli che non presentano particolare complessità svolti in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del Codice, la stessa è composta in numero dispari non superiore a 3 da soggetti individuati secondo criteri di funzionalità dei processi e nel rispetto dei principi di legge. Tali soggetti possono essere sia interni che esterni all'Azienda.

14) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

15) Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

12. Criterio di valutazione delle offerte

1) Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:

a) affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

b) affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

c) affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice d) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.

e) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.

f) altre tipologie di servizi possono essere valutate con il criterio, secondo le valutazioni del RUP, più idoneo al perseguimento del miglior risultato operativo per l'azienda.

13. Stipula del contratto

1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

2) Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante.